



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/6885.1  
Ufficio I

Roma,

21 giugno 2016

Ai sigg. Presidenti delle Corti d'Appello  
Loro Sedi

Ai sigg. Funzionari delegati per le spese di giustizia  
presso le Corti d'Appello  
Loro Sedi

Oggetto: Giudici ausiliari - artt. 63 e ss. del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Con l'art. 63 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, è stato previsto che con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente in composizione integrata, vengano nominati presso ogni Corte d'Appello nuovi giudici ausiliari, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello.

L'art. 72, comma 2, dello stesso d.l. stabilisce che ad ogni giudice ausiliario "è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti". La medesima disposizione specifica che quando il provvedimento definitivo ha ad oggetto cause relative all'equa riparazione ai sensi della c.d. "Legge Pinto" (ex art. 3, comma 5, legge 24 marzo 2001, n. 89), "l'indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto". Il successivo comma 3 stabilisce che "l'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali".

L'indennità è, quindi dovuta per ogni provvedimento definitivo qualunque sia la forma dello stesso (sentenza, ordinanza, verbale di conciliazione, etc.).

Per far fronte agli oneri concernenti la remunerazione dei giudici ausiliari è stato istituito il piano gestionale 04 all'interno del capitolo 1362.

Il pagamento delle indennità liquidate ai giudici ausiliari dovrà avvenire mediante ordini di pagamento emessi dal funzionario delegato per le spese di giustizia traendo i fondi necessari su specifici ordini di accreditamento che verranno emessi sul piano gestionale 04 del capitolo 1362.



Il provvedimento di liquidazione del funzionario addetto all'ufficio dovrà essere iscritto nel registro Mod. 1/A/SG, nella colonna ove attualmente vengono annotate le indennità liquidate ai magistrati onorari (giudici di pace, g.o.a., g.o.t. e v.p.o.).

La procedura ordinaria di pagamento dovrà essere seguita anche in relazione ai soggetti non titolari di partita iva poiché allo stato non sono stati ancora inseriti nella procedura GiudiciNet.

Ciò posto si chiede alle SS.LL di procedere alla quantificazione del fabbisogno necessario per la remunerazione dei giudici ausiliari per il primo quadrimestre e, ove non ancora inviato, di far pervenire quanto prima tale dato.

Il fabbisogno dei restanti due quadrimestri dovrà essere formulato contestualmente alla quantificazione e comunicazione di quello occorrente per il piano gestionale 01 del capitolo 1362 per gli altri magistrati onorari.

La presente circolare annulla e sostituisce integralmente quella n. 20746 del 4.2.2016.

Il Direttore Generale reggente  
Vittoria ORLANDO  
*Vittoria Orlando*